

**REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA**  
**del Dipartimento di Giurisprudenza**  
**dell'Università degli Studi di Brescia**

**Art. 1 – Funzioni del cultore della materia**

1. I cultori della materia collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di laurea. In sede d'esame di laurea non possono svolgere la funzione di relatore di tesi.
2. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia sono svolte su base volontaria e non danno diritto ad alcun compenso.

**Art. 2 – Procedure di attribuzione e revoca della qualifica**

1. La richiesta di attribuzione della qualifica di cultore della materia deve essere avanzata da uno o più docenti titolari di un corso di insegnamento con il consenso dell'interessato, nel rispetto della legge, dello Statuto d'Ateneo e del Codice Etico. La richiesta deve essere accompagnata dal curriculum del candidato, dai titoli posseduti e dalle pubblicazioni.
2. Sull'attribuzione della qualifica decide il Consiglio di Dipartimento ovvero, previa delega, la Giunta del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento (ovvero previa delega la Giunta del Dipartimento) può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.

**Art. 3 – Requisiti ed incompatibilità**

1. Sono requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di cultore della materia:
  - a) una comprovata competenza nella materia, dimostrabile attraverso il possesso di almeno una pubblicazione scientifica conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 del Decreto Miur n. 17 del 15.07.2011, ivi comprese le note a sentenza, purché non di carattere meramente redazionale.
  - b) il possesso del diploma di laurea magistrale o equipollente ai sensi di legge.
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi per intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.
2. È incompatibile con la qualifica di cultore della materia l'intrattenere, o l'aver intrattenuto rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di astenersi da qualunque attività prevista dall'art. 1, c.1 e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità al Direttore del Dipartimento affinché provveda alla sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5.

**Art. 4 – Durata e rinnovo**

1. La qualifica di cultore della materia ha validità annuale e il titolare del corso proponente può richiederne il rinnovo entro il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica della permanenza dei requisiti.

### **Art 5 – Elenco dei cultori della materia**

1. I cultori della materia sono iscritti, a cura del Direttore del Dipartimento, in un apposito elenco che verrà pubblicato sul Portale d'Ateneo.
2. In tale elenco devono essere indicate, oltre alle generalità del cultore, il docente proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento (ovvero della Giunta del Dipartimento) attributiva della qualifica, le eventuali proroghe annuali richieste (v. art. 4)

### **Art 6. – Norme transitorie**

1. I cultori della materia già tali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le loro funzioni salvo che il singolo docente non ne richieda la revoca.
2. È compito del Direttore del Dipartimento redigere, entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, una lista dei cultori della materia che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.

## Decreto Miur n. 17 del 2011

### Art. 5

#### Adempimenti delle strutture: selezione delle pubblicazioni

1. Sono presi in considerazione per la valutazione:
  - a) Articoli su riviste;
  - b) Libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di *ISBN*, nonché edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
  - c) Brevetti depositati;
  - d) Composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e *software*, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.
  
2. Non sono presi in considerazione:
  - a) Attività editoriali e di curatela;
  - b) Correzioni o *abstract* di conferenze, anche se pubblicati su riviste,
  - c) Testi e *software* di esclusivo interesse didattico o divulgativo;
  - d) Prove e analisi di *routine*;
  - e) Rapporti tecnici interni

### REQUISITI SOGGETTIVI

- essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di essere cittadino extracomunitario in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno;
- essere/non essere iscritt\_ nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_ (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per i cittadini extracomunitari);
- essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione \_\_\_\_\_;
- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti *oppure* indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato;
- avere/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: \_\_\_\_\_;
- non essere stat\_ destituit\_ o dispensat\_ dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat\_ dichiarat\_ decadut\_ da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.